



# COMUNE DI SOCCHIEVE

PROVINCIA DI UDINE

SEDE DEL MUNICIPIO IN MEDIIS

via Roma, 20 C.A.P. 33020

Tel. 043380080 Fax 043380216

P. IVA e C.F. 00521130302

## ORDINANZA N. 1 del 08/02/2018

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI, ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 86 E 88 DEL TULPS R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE

### IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato "gioco d'azzardo patologico" (GAP) e comunemente denominata "ludopatia", rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;
- dalla "Relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d'azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia - anno 2016" prodotta dal Tavolo tecnico regionale Gioco d'Azzardo Patologico (di seguito GAP) - Osservatorio Regionale sulle dipendenze, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014), emerge chiaramente che negli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è cresciuto in maniera esponenziale, tanto a seguito della repentina modificazione degli apparecchi da gioco, quanto dalla maggiore e sempre più agevole possibilità di fruizione. Nella suddetta relazione si afferma altresì che sono ben visibili le conseguenze drammatiche e gli alti costi a livello personale, familiare e sociale che il suddetto fenomeno provoca. Si afferma che la dipendenza da gioco d'azzardo patologico - la quale si trova spesso assieme ad altre patologie, nonché connessa ad altre dipendenze - va affrontata in tutta la sua gravità, dal momento che il giocatore patologico danneggia psicologicamente e finanziariamente chi lo circonda. Il costo da pagare non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, ma si ripercuote fortemente sulla sfera comunitaria e sociale. La conoscenza del gioco d'azzardo patologico come anche la consapevolezza delle problematiche, dei rischi e dei costi ad esso legati richiede uno sforzo nella ricerca di risposte adeguate a far fronte alla complessità ed alla drammaticità del fenomeno in questione;

Atteso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale 14.02.2014, n. 1 "disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché problematiche e patologie correlate" modificata con Legge Regionale 17.07.2017, n. 26, ha dettato disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico - GAP - ed ha definito, tra le competenze dei Comuni, la possibilità di disciplinare gli orari di apertura delle sale giochi e l'orario di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e delle relative sanzioni amministrative;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, ed a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale;

Dato atto che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale e, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Ritenuto rientrante nei compiti del Comune contribuire, nei limiti dei suoi poteri, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco d'azzardo costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale, familiare e sociale dei cittadini coinvolti;

Vista la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza del 23.06.2010 con la quale viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Vista inoltre la nota della Questura di Udine del 23.08.2011, con la quale invita i Comuni a valutare l'opportunità di regolamentare gli orari delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS quali sale bingo, agenzie di scommesse nonché gli esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 11, comma 6 del TULPS;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che recita *"Il Sindaco, altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

Ravvisato che sia compito dell'Amministrazione comunale contemperare gli interessi contrapposti che vengono a concretizzarsi nelle diverse situazioni da disciplinare attraverso una ponderata valutazione degli stessi prevedendo, con riguardo alla fattispecie di cui trattasi, una fascia oraria di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro che, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, consenta comunque di tutelare l'accresciuta esigenza sociale di protezione delle fasce più deboli maggiormente esposte al fenomeno della ludopatia, tenendo comunque in considerazione l'esigenza di sostenere le attività economiche ubicate nel territorio comunale garantendone condizioni che ne consentano lo svolgimento e lo sviluppo;

Valutata quindi l'opportunità di intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);

Richiamata la vigente disciplina in materia, in particolare il R.D. n. 773/1931 (TULPS) *"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica"* e nello specifico l'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), che definisce gli apparecchi idonei al gioco lecito con vincite in denaro;

Atteso che nell'ordinanza di cui trattasi, si è cercato di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Vista la Legge Regionale 12.02.2003, n. 4, art. 7, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 06.09.2010 di *"approvazione del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazione di regolamenti e ordinanze comunali"*;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 *"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 14.02.2014, n. 1 *"Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate"* e 17.07.2017 n. 26 di modifica alla legge regionale n. 1/2014;

## ORDINA

- 1) di stabilire i seguenti orari di apertura delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.:

*Orario massimo di apertura delle sale giochi aventi come attività esclusiva o prevalente l'offerta del gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, autorizzate ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del medesimo Regio Decreto, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito:*

dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00  
di tutti i giorni, compresi i festivi

*Orario massimo di funzionamento e utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto 18.06.1931, n. 773 collocati:*

- a) negli esercizi autorizzati art. 86 del T.U.L.P.S. (es. bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, circoli ricreativi ecc.) dotati di apposita autorizzazione/scia/comunicazione;

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00  
di tutti i giorni, compresi i festivi)

- b) negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. (es. raccolta scommesse, sale scommesse, sale per il gioco del bingo ecc.);

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00  
di tutti i giorni, compresi i festivi

L'orario di funzionamento e di esercizio degli apparecchi sopra indicati dovrà essere rispettata, indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di esercizio, all'interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS sono collocati.

- 2) Gli apparecchi da intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6) del TULPS, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
- 3) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre un cartello, all'interno e all'esterno dell'esercizio e in posizione ben visibile per gli avventori, con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui ai punti precedenti.
- 4) Nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande annessa ad attività di sala giochi, questa seguirà l'orario dell'attività prevalente di sala giochi.

## DISPONE

La presente ordinanza entra in vigore dal 15 febbraio 2018.

Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza saranno punite applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 salvo nei casi di recidiva che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In tale ultimo caso si applicherà, per un periodo da uno a dieci giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate artt. 86 e 88, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) art. 86 e 88 del TULPS;

Le violazioni alle disposizioni di cui al punto 3) della presente ordinanza sarà punita applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge 689/81 e successive modificazioni e dalla Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

I proventi delle sanzioni saranno destinati al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'art. 6, comma 21 della Legge regionale 1/2014 e s.m.i..

La Polizia Locale gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli per il rispetto dell'esecuzione della presente Ordinanza;

#### **AVVERTE**

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SINDACO**  
**Coriglio ZANIER**

